

**COMUNITA' VALSUGANA E TESINO**

**BORGO VALSUGANA**

BOZZA DI

***CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO DI MASSIMA RELATIVO ALLA INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE DI UN’AREA NATURALISTICA SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO***

***CIG Z580BFC151***

Tra i Signori

- 1) ing. MARIANO TOMASINI nato a Borgo Valsugana il 26.04.1956 e domiciliato per la carica in Borgo Valsugana, presso la sede della Comunità, codice fiscale TMSMRN56D26B006B, il quale interviene ed agisce in qualità di “Responsabile del Settore Tecnico della Comunità”;
- 2) dott. BERNARDO PEDRONI nato a Milano il 05.10.1965 residente in Aprica (SO) Via Panoramica n. 40, Codice Fiscale PDRBNR65R05F205M di seguito denominato “Professionista”;
  - in conformità alla deliberazione della Giunta della Comunità n. dd. che ha autorizzato la stipula della seguente convenzione;
  - vista la vigente normativa antimafia con particolare riferimento alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

Premesso che

- la Comunità Valsugana e Tesino intende affidare al dott. Pedroni Bernardo, biologo naturalista, un incarico per la predisposizione di uno studio di massima relativo alla individuazione e valorizzazione di un’area naturalistica sul territorio della Comunità Valsugana e Tesino in coerenza con quanto previsto fra gli obiettivi di sviluppo territoriale contenuti nel Documento Preliminare Definitivo approvato di indirizzo al Piano Territoriale della Comunità della Valsugana e Tesino;

- lo studio dovrà individuare l’area che si riterrà maggiormente idonea da un punto di vista paesaggistico oltre che inerente le caratteristiche del terreno, dell’accessibilità, della sentieristica e quant’altro possa riguardare gli aspetti tecnici ed economico-finanziari inerenti la fattibilità dell’opera mediante la verifica della disponibilità del o dei Comuni interessati, le possibili forme gestionali anche alla luce delle esperienze già condotte in casi simili dallo stesso professionista e le motivazioni di esclusione di altre eventuali aree candidabili allo scopo esistenti sul territorio della Comunità Valsugana e Tesino.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art 1.

La Comunità Valsugana e Tesino affida al dott. Pedroni Bernardo, biologo naturalista, l’incarico per la predisposizione degli studi e analisi atti a verificare la fattibilità tecnica ed economica finanziaria di un’area naturalistica sul territorio della Comunità Valsugana e Tesino in coerenza con gli obiettivi contenuti nel Documento Preliminare Definitivo approvato dall’assemblea della Comunità di indirizzo al Piano Territoriale della

Comunità della Valsugana e Tesino e più esattamente al punto 2 della tematica riguardante l'Ambiente.

Date le premesse di cui sopra si stabilisce che la prestazione riguarderà :

- Adeguati sopralluoghi per l'individuazione dell'area idonea allo studio di cui in oggetto;
- La relazione preliminare relativa alle idee che verranno proposte e alle caratteristiche che contraddistinguono la scelta del sito più idoneo alla realizzazione del progetto;
- La relazione illustrativa degli interventi da realizzare;
- Il calcolo sommario dei costi dell'intervento;

inoltre a corredo di quanto sopra elencato saranno prodotti:

- Rilievi fotografici dell'area che verrà ritenuta idonea allo studio di cui all'oggetto anche in comparazione ad altre opere similari realizzate altrove;
- Descrizione tecnica dell'area che si riterrà idonea per la realizzazione dell'intervento;
- Planimetria dei confini dell'area e della sentieristica che verrà individuata;
- Ipotesi di coinvolgimento delle strutture pubbliche a supporto dell'opera da realizzare;
- Ipotesi per la tipologia della struttura da realizzare;
- Ipotesi delle forme di gestione della struttura.

#### Art. 2

Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere concluse entro mesi 4(quattro) dalla firma della presente convenzione.

#### Art. 3

Il costo dello studio di massima così come sopra descritto ammonta a 4.500 € (quattromilacinquecento) oltre all' IVA. L'importo sarà pagato in due rate: la prima, pari al 50% ,alla stipula del contratto quale anticipazione delle spese relative allo studio, la seconda, pari al 50%, alla consegna di tutti gli elaborati e allegati previsti al precedente art.1 e al rilascio del parere tecnico da parte del responsabile del settore tecnico della Comunità di Valle. I pagamenti suddetti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture sul conto corrente di tesoreria numero C/C \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_- sede di \_\_\_\_\_, con precisazione della causale di versamento.

#### Art. 4

I diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività sopra indicate saranno di proprietà della Comunità della Valsugana e Tesino. Il committente potrà utilizzare il nome ed il logo del professionista durante lo svolgimento dell'attività, anche per la diffusione dei risultati parziali o ad attività conclusa.

#### Art. 5

In caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della consulenza che non siano, ai sensi del precedente art. 4, sottoposti a riservatezza/segretezza, la Comunità sarà libera di utilizzare a suo favore e nelle forme che riterrà utili i risultati, gli allegati ed elaborati dello studio senza che il professionista possa vantare alcunchè a suo favore né sotto forma di ulteriore compenso rispetto a quanto concordato all'art.3 ne in altre richieste di qualsivoglia natura.

#### Art. 6

Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione e ogni altra informazione che la Comunità possa aver fornito al professionista con riferimento all'oggetto del presente contratto rimane di proprietà della Comunità.

Il professionista si impegna a restituire alla Comunità qualsiasi documento, specifica, disegno e campione per i quali sia stata fatta richiesta da parte della Comunità, anche prima della scadenza del contratto, salvo che l'utilizzo del predetto materiale sia ritenuto necessario al proseguimento della consulenza da parte dello stesso professionista.

#### Art. 7

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81708 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni dagli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti – sedi di espletamento delle attività – ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

#### Art. 8

All'accordo si applica la legge dello Stato Italiano. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Trento.

#### Art. 9

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico della Comunità della Valsugana e Tesino.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b) della Tariffa – Parte seconda, annessa al DPR 26/4/1986 N. 131. Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa. Qualsiasi modifica del presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

#### Art. 10

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente consentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del contratto, saranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata

I titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate e denominate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

#### Art. 11

Con la firma della presente convenzione il professionista dichiara sotto propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva,

con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di leggi e di non essere interdetto, neppure in via temporanea all'esercizio della professione.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Borgo Valsugana,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Mariano Tomasini

IL PROFESSIONISTA

Dott. Bernardo Pedroni